

# **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA PER L'AFFIDAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' DI RILIEVO SOCIALE PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE ALLA SOCIETA' CIVITAS S.R.L.**

## **Articolo 1 - Finalità**

**1.1** Il presente Regolamento ha come finalità quella di disciplinare le modalità del controllo analogo che i Soci di Civitas S.r.l. esercitano sulla Società attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale dei Soci ("Coordinamento") di cui all'art. 17 dello Statuto di Civitas S.r.l. e agli artt. 4 e 5 della Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata per l'affidamento di funzioni e servizi alla società Civitas S.r.l. ("Convenzione") sottoscritta dai predetti Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 in data 29.12.2009.

**1.2** Il presente Regolamento viene approvato anche al fine di meglio disciplinare i poteri e il funzionamento del Coordinamento, adeguandoli alle definizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 7 adottate con la Determinazione ANAC n. 951 del 20.09.2017, oltre che alla modifica dello Statuto di Civitas S.r.l. intervenuta in data 23 dicembre 2016.

**1.3** La funzione di controllo analogo dei Soci sulla società è intesa come vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi della Società siano strumentali alle finalità statutarie ed alla strategia dei Soci.

## **Articolo 2 - Funzione e componenti del Coordinamento dei Soci**

**2.1** Il Coordinamento rappresenta uno strumento di partecipazione attiva di tutti i Soci in quanto sede di informazione, consultazione e discussione tra i medesimi, tra la Società e i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società.

**2.2** Il Coordinamento è composto, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione, dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia e dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori la Convenzione o da loro delegati, scelti fra i componenti della giunta del proprio Ente.

**2.3** La delega, di cui al presente articolo, deve essere conferita con atto scritto e può essere revocata. Essa può riguardare la partecipazione a una o più sedute del Coordinamento.

## **Articolo 3 - Poteri di controllo del Coordinamento ai sensi degli artt. 17 e 20 del vigente Statuto e dell'art. 4 della Convenzione**

**3.1** Nell'esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 4 della Convenzione e ad integrazione di quanto ivi previsto al paragrafo 3, vengono espressamente riconosciuti al Coordinamento poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di

verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

**3.2** Al Coordinamento spetta la preventiva obbligatoria autorizzazione di tutti gli atti che l'art. 20, commi 1 e 2, del vigente Statuto riserva alle decisioni dei Soci, ossia gli atti relativi alle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione; oltre che, in ogni caso:

- a) l'approvazione di un documento di programmazione economica per l'anno successivo;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nonché l'attivazione di nuovi servizi previsti dal presente Statuto o cessazione di quelli già esercitati;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del bilancio e relativa distribuzione degli utili;
- h) la costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché la loro dismissione;
- i) gli acquisti e le alienazioni di immobili e di impianti, l'accensione di mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura comprese le locazioni finanziarie, che comportino un impegno finanziario a medio e lungo termine;
- j) l'adozione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.
- k) l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

**3.3** Al fine dell'espressione dell'approvazione di cui al paragrafo che precede, gli organi sociali di Civitas S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Coordinamento almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta:

- 1) il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2) il bilancio di esercizio;
- 3) ogni altro atto soggetto ad approvazione.

**3.4** Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della Commissione disciplinata al comma 6 della Convenzione, per l'esplicitazione del proprio potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della

qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali di cui all'art. 17, co. 5 dello Statuto della Società, che impegna il Presidente o l'Amministratore Unico ad esporre al Coordinamento annualmente una relazione avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Civitas S.r.l. nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

**3.5** La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Civitas S.r.l.

**3.6** Per lo svolgimento delle proprie attività di cui al precedente comma il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, e può a tal fine richiedere alla Società ogni informazione e documentazione necessaria a supporto della propria attività

#### **Articolo 4 - Organizzazione e Sede del Coordinamento dei Soci**

**4.1** Il Coordinamento ha sede presso la sede della Società Civitas S.r.l o presso la sede di uno dei soggetti controllanti.

**4.2** Il Coordinamento, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle funzioni attribuitegli, si avvale del supporto di una segreteria messa a disposizione dalla Società Civitas S.r.l.

#### **Articolo 5 - Convocazione e Funzionamento del Coordinamento dei Soci**

**5.1** Il Presidente convoca il Coordinamento con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni con le modalità di cui al presente articolo e con frequenza almeno semestrale.

**5.2** Hanno diritto di richiedere al Presidente la convocazione del Coordinamento, indicandone i relativi argomenti da porre all'ordine del giorno, i componenti del Coordinamento che rappresentino, congiuntamente, almeno un terzo del capitale sociale della Società.

**5.3** Alla convocazione del Coordinamento il Presidente provvede mediante avviso indicante, oltre alla data della convocazione, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi, a mezzo di PEC ovvero lettera raccomandata A/R presso il domicilio dei soggetti sottoscrittori la Convenzione o con diversa idonea forma, almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.

**5.4** Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, è ammessa la convocazione mediante PEC o con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza ai Componenti del Coordinamento, con preavviso anche di sole 24 ore rispetto alla data fissata per la seduta.

5.5 Su richiesta motivata del Presidente o di uno o più componenti, il Coordinamento può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

5.6 Ai fini della riunione il Presidente del Coordinamento invia ai componenti l'eventuale documentazione di supporto per un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento, la documentazione di supporto potrà essere fornita direttamente in riunione.

#### **Articolo 6 - Svolgimento delle riunioni del Coordinamento dei Soci**

6.1 Il Coordinamento è presieduto dal Presidente. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, apre la seduta e il Segretario ne attesta l'ora.

6.2 La presenza dei Componenti del Coordinamento è attestata dall'apposito foglio firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal Segretario nell'ordine del giorno numerato delle decisioni approvate.

6.3 Le riunioni del Coordinamento sono pubbliche. Esse possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a partecipare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione.

6.4 Il Presidente, con il consenso dei componenti, può invitare a partecipare alla riunione l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e altri soggetti interni e/o esterni alla Società la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.

#### **Articolo 7 - Verbali delle riunioni del Coordinamento dei Soci**

7.1 Le deliberazioni del Coordinamento devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7.2 I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro che resta depositato presso la sede della Società e che il Coordinamento invierà all'Organo Amministrativo, all'Organo di controllo oltre che a tutti i Soci.

#### **Articolo 8 - Quorum costitutivi e deliberativi**

8.1 Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione, al fine di assicurare l'effettivo esercizio del controllo analogo da parte degli Enti locali soci, i quorum costitutivi e deliberativi del Coordinamento sono così determinati.

Per la validità della costituzione del Coordinamento è necessario che sia presente un numero di componenti che rappresentino Enti locali soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale e che rappresentino la maggioranza assoluta degli Enti locali soci.

Le relative deliberazioni del Coordinamento si intendono favorevolmente assunte a condizione che il voto favorevole venga espresso da un numero di componenti che rappresentino Enti locali soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale e che rappresentino la maggioranza assoluta degli Enti locali soci intervenuti alla riunione.

**8.2** Per i fini di cui all'art. 5, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il Coordinamento è chiamato a designare gli amministratori di Civitas S.r.l. di cui all'articolo 20, co. 2, lett. b) dello Statuto ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione, come segue:

- (i) in caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente viene proposto da Comunità Montana; gli altri componenti del Consiglio di amministrazione vengono designati in seno al Coordinamento, appositamente convocato, congiuntamente dagli altri Enti locali soci. A tal fine, gli Enti locali ricercano tra di loro, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità dei consensi. Laddove l'unanimità risulti non possibile, le designazioni avvengono con il voto favorevole dei 2/3 degli Enti locali soci intervenuti alla riunione del Coordinamento;
- (ii) nel caso di amministratore unico, gli Enti locali soci ricercano tra di loro, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità dei consensi sul nominativo da designare. Laddove l'unanimità risulti non possibile, le designazioni avvengono con il quorum dei 4/5 degli Enti locali soci intervenuti alla riunione del Coordinamento.

**8.3** Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

**8.4** Le decisioni assunte dal Coordinamento sono vincolanti per tutti i Soci, i quali si impegnano a votare in Assemblea coerentemente con le stesse.

## **Articolo 9 - Disposizioni finali**

**9.1** Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte del Coordinamento.